

REGOLAMENTO (UE) N. 557/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2010

che modifica i regolamenti (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 239/2007, (CE) n. 1299/2007, (CE) n. 543/2008, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 617/2008 e (CE) n. 826/2008 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 43, l'articolo 121, lettere d), e) ed f), gli articoli 127, 134 e l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo ⁽³⁾ stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme comprendono, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità o delle persone abilitate a inviare comunicazioni. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l'obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità allo stesso regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica.

⁽¹⁾ GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

(3) Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate dalla politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema informatico che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

(4) Si ritiene che alcuni obblighi di notifica possano già essere soddisfatti attraverso tale sistema in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli previsti nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1518/2003 del 28 agosto 2003 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine ⁽⁴⁾, (CE) n. 596/2004 del 30 marzo 2004 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova ⁽⁵⁾, (CE) n. 633/2004 del 30 marzo 2004 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame ⁽⁶⁾, (CE) n. 1345/2005 del 16 agosto 2005 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dell'olio d'oliva ⁽⁷⁾, (CE) n. 2014/2005 del 9 dicembre 2005 relativo ai titoli nell'ambito del regime d'importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune ⁽⁸⁾, (CE) n. 239/2007 del 6 marzo 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine ai requisiti relativi alle comunicazioni nel settore della banana ⁽⁹⁾, (CE) n. 1299/2007 del 6 novembre 2007 relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo ⁽¹⁰⁾, (CE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame ⁽¹¹⁾, (CE) n. 589/2008 del 23 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽¹²⁾, (CE) n. 617/2008 del 27 giugno 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile ⁽¹³⁾ e (CE) n. 826/2008 del 20 agosto 2008 recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁴⁾.

⁽⁴⁾ GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU L 324 del 10.12.2005, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 67 del 7.3.2007, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU L 289 del 7.11.2007, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.

⁽¹²⁾ GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6.

⁽¹³⁾ GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5.

⁽¹⁴⁾ GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

